

**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
E DETERMINAZIONE ALIQUOTE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del Decreto denominato Salva Italia, D.L. n. 201 del 6.12.2011, che anticipa l'istituzione dell'IMU (Imposta Municipale Propria) al 01. 01. 2012;

Visto l'art. 8 del D.Lgs 23/2001, che, in particolare, stabilisce essere l'imposta municipale propria quella che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;

Visto, altresì, del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011:

l'art. 9 che :

- **definisce** il soggetto passivo di imposta nel proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- **Stabilisce** le modalità ed i termini del versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

l'art. 14, commi da 1 a 6 che stabilisce essere l'imposta municipale propria indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive ed in particolare al comma 6 , rinvia all'emanazione di uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, l'approvazione dei modelli della dichiarazione, dei modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, ai Comuni e al sistema informativo della fiscalità;

Preso atto che:

- a) l'imposta municipale propria ha come presupposto il possesso degli immobili di cui all'art. 2 del DLGS 504/1992, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze;

- b) per **abitazione principale** deve intendersi l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- c) per **pertinenze** dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- d) alle rendite dei **fabbricati iscritti in Catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5%**, devono essere applicati i moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7;
 - 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati A/10 (uffici e studi privati) e per quelli classificati nella categoria catastale D/5;
 - 60 per i fabbricati del gruppo D (es. opifici);
 - 55 per la categoria C/1 (negozi e botteghe).
- e) al reddito dominicale dei **terreni agricoli** iscritti in Catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, viene applicato un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110;
- f) l'aliquota di base dell'imposta è pari allo **0,76 per cento**, e può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a **0,3 punti percentuali**;
- g) l'aliquota **per l'abitazione principale** e per le relative pertinenze, è stabilita nella misura dello **0,4 per cento**. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a **0,2 punti percentuali**;
- h) l'aliquota **per i fabbricati rurali** ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è stabilita nella misura dello **0,2 per cento**. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota **fino allo 0,1 per cento**;
- i) **l'aliquota di base dello 0,76% per gli immobili relativi** ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. (immobili non produttivi di reddito fondiario di cui all'art. 43 del TUIR), per **gli immobili posseduti da soggetti IRES**, nonché **per gli immobili locati**, può essere **ridotta fino allo 0,4%**;
- l) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L'importo della detrazione di **euro 200** può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non è consentito stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.
- m) la **detrazione prevista per l'abitazione principale** e relative pertinenze, di € 200,00, si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

n) **l'aliquota ridotta e la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze** si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vale a dire al "soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale";

Dato atto che lo Stato si riserva la quota del 50% dell'imposta Municipale Propria computata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del DL. 30.12.1993 n. 557, convertito dalla L. 133 del 26.02.1994, l'aliquota base dello 0,76 per cento. L'aliquota di imposta, così computata, è versata allo stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni e le eventuali riduzioni deliberate dai Comuni non vanno computate ai fini della determinazione della ante descritta quota di imposta riservata allo Stato ;

Visto l'art. 52 e 59 D.lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare, alla luce delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell'art. 13 di che trattasi;

Viste le abrogazioni apportate dal comma 14 del citato art. 13 alle disposizioni vigenti;

Visto il Dlgs. 267/2000, in particolare l'art. 42 che prevede essere anche l'istituzione di imposta di competenza dell'organo Consigliare ;

Visto altresì, l'art. 124 del D.lgs. 267/2000 in combinato disposto con l'art. 32 L. 69/2009, e s.m.i., in materia di pubblicazione di atti deliberativi;

Visto, altresì, il comma 6 dell'art. 13 in questione che individua in capo all'organo consigliere la potestà di modificare in aumento e/o diminuzione le aliquote dell'Imposta municipale propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanze ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, e la relativa entrata per l'anno 2012 sarà definitivamente quantificata in sede di approvazione del Bilancio di Previsione;

Dato atto che il responsabile di procedimento è la Dott.ssa Pierina Pellegrini, dirigente responsabile del Servizio Servizi Tributarî;

Sentite la Giunta Comunale e la 1[^] Commissione Consiliare;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che è qui da intendersi integralmente trascritto:

Di prendere atto che :

dal 01.01.2012 è istituita in via anticipata ed applicata in via sperimentale fino al 2014, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto "Salva Italia" D.L. n. 201 del 6.12.2011, l'imposta municipale propria (IMU);

di dare atto che per le di seguito elencate fattispecie immobiliari si applicano **le aliquote e/o le detrazioni nella misura stabilita dalla legge**, e precisamente:

per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, l'aliquota è stabilita nella misura dello **0,4 per cento** e la detrazione nella misura di € 200,00, con le eventuali ulteriori maggiorazioni disposte obbligatoriamente dalla legge;

per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota è stabilita nella misura dello **0,2 per cento**;

per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, la detrazione applicata è quella propria della abitazione principale, vale a dire € 200,00, con le eventuali ulteriori maggiorazioni disposte obbligatoriamente dalla legge;

l'aliquota ridotta dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché **la relativa detrazione**, con le eventuali ulteriori maggiorazioni disposte obbligatoriamente dalla legge, **si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vale a dire al "soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;**

l'aliquota ridotta dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e **la relativa detrazione**, con le eventuali ulteriori maggiorazioni disposte obbligatoriamente dalla legge, si applicano anche ai soggetti di cui all'art. 3 comma 56 della l. 23.12.1996, n. 662, vale a dire agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata;

di determinare le seguenti aliquote, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge e precisamente:

0,4 per cento :

a) per i fabbricati di nuova costruzione destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale, o commerciale, realizzati su aree individuate da PSC come tessuti di riqualificazione per l'attività produttiva, limitatamente ai mappali liberi da fabbricati alla data del 01.01.2011, come nuovi tessuti produttivi, nonché come ambiti a tale utilizzo destinati e non ancora attuati, come da cartografia in atti. L'agevolazione si applica per la durata di 5 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. I fabbricati di nuova costruzione per aver diritto all'agevolazione in questione devono essere posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico esercente che diventi proprietario dell'immobile, soggetto all'aliquota agevolata, e che continui la stessa attività produttiva.

b) per i fabbricati acquistati, dal 01.01.2012, da un fallimento, da altra procedura concorsuale, nonché a seguito della procedura prevista dal D.Lgs. 270/99, destinati all'insediamento di nuove attività produttive, a carattere industriale, artigianale o commerciale. L'agevolazione è concessa a condizione che il fabbricato sia posseduto ed utilizzato dal medesimo soggetto acquirente esercente l'attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico che diventi proprietario dell'immobile, soggetto all'aliquota agevolata, che continui la medesima attività. L'agevolazione si applica per la durata di anni 5 decorrente dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. Le condizioni per ottenere l'agevolazione devono sussistere tutte contemporaneamente e per l'intero periodo dei 5 anni decorrente, in ogni caso, dalla data in cui l'agevolazione è stata concessa per la prima volta;

allo scopo di dare maggior impulso alle attività produttive locali nel periodo di crisi contingente, tenuto, altresì, conto che trattasi immobili ricadenti nelle fattispecie descritte dal comma 9, dell'art. 13 richiamato, per i quali è prevista

la possibilità di ridurre, per determinate categorie di immobili, l'aliquota di base dello 0,76% fino allo 0,4%;

0,9 per cento per tutte le altre fattispecie immobiliari residuali, *ivi comprese le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari*, atteso che il comma 6 del citato articolo 13 consente al Comune di modificare in aumento sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota di base dell'imposta fissata nell' 0,76 per cento;

di inviare entro e non oltre il 30.01.2012 al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, la presente deliberazione per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo, atteso che il mancato invio è sanzionato con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute all'ente. La pubblicazione sul sito ministeriale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2°, terzo periodo del Dlgs. 446/1997;

di dare atto, altresì, che il responsabile di procedimento è la Dott.ssa Pierina Pellegrini, dirigente responsabile del Servizio Servizi Tributarî.